

Via libera alla deducibilità dei compensi

L'unica condizione posta dal legislatore è che la deduzione avvenga nell'esercizio in cui gli amministratori sono pagati

/ Luca FORNERO

A quasi due mesi dal deposito (avvenuto il 13 agosto 2010), appare sempre più circoscritta l'operatività dell'ormai "celebre" ordinanza della Corte di Cassazione n. 18702, che ha **escluso** la possibilità di **dedurre** dal reddito d'impresa il **compenso** per il lavoro prestato e l'opera svolta dall'**amministratore di società di capitali**.

È del 30 settembre 2010 la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-03498, con la quale i sottosegretari al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sonia Viale e Alberto Giorgetti, hanno ricordato che l'unica condizione posta dall'art. 95, comma 5 del TUIR alla deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori è che, essenzialmente per **finalità antielusive**, la deduzione avvenga nell'esercizio di **erogazione**. Ciò premesso, la deducibilità del compenso presuppone comunque la sua **inerenza** all'attività d'impresa ai sensi dell'art. 109 comma 5 del TUIR, inerenza che deve essere valutata **caso per caso** in relazione alla specifica fattispecie considerata.

Ed è di ieri, 4 ottobre 2010, la circolare n. 13 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, anch'essa critica nei confronti della citata ordinanza.

In primo luogo, come già osservato su questo quotidiano (si vedano "Compensi agli amministratori, la Cassazione si riferisce al «vecchio» TUIR" del 3 settembre 2010 e "Fino al 2003 compensi agli amministratori in deducibili" del 27 agosto 2010), viene **ribadito** che la **pronuncia** si basa sull'**interpretazione** dei commi 2 e 3 dell'art. 62 del TUIR nella versione **vigente** fino al **31 dicembre 2003**. Attualmente, invece, la materia è disciplinata dall'art. 95, comma 5 del TUIR, che – come detto – dichiara **deducibili** per cassa i **compensi** erogati agli **amministratori** dei **soggetti IRES**. Atteso che, con riferimento al periodo d'imposta **2003** e ai **precedenti**, sono in ogni caso **scaduti** i **termini** per la **notifica** degli **atti impositivi**, fatta salva la sussistenza di alcune cause di proroga (mancata adesione ai condoni ex L. 289/2002 e constatazione di elementi penalmente rilevanti ex art. 43, comma 2-bis, del DPR 600/73), secondo la Fondazione Studi **non sussiste** l'eventualità di incorrere in **accertamenti fiscali** sulla base delle conclusioni cui è pervenuta la pronuncia.

Ciò posto, la circolare in commento osserva che **entrambi** i **presupposti** su cui si fondano le **conclusioni** della Suprema Corte (l'uno di carattere **normativo**, l'altro di carattere **sostanziale**) appaiono "errati e incoerenti".

Per quanto riguarda il **primo** aspetto, **non** è **condivisibile**

l'affermazione contenuta nell'ordinanza secondo la quale il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 62 del "vecchio" TUIR **limiterebbe** "la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone". Infatti, l'art. 62, comma 3, del vecchio TUIR, per quanto espressamente riferito alle società di persone (in quanto contenuto nel Titolo I del DPR 917/86, relativo all'IRPEF), era tuttavia **applicabile anche** agli **amministratori delle società di capitali** e degli **enti commerciali**, stante il chiaro richiamo contenuto nell'art. 95, comma 1, del "vecchio" TUIR.

L'asserita in deducibilità è priva di fondamento

Relativamente all'aspetto **sostanziale**, invece, **non** appare **pertinente** il richiamo, operato dall'ordinanza n. 18702, alla precedente sentenza della Suprema Corte del 13 novembre 2006 n. 24188. In tale pronuncia si legge che, nel caso dell'amministratore unico di società di capitali (nel caso di specie, una srl), sussiste equiparazione tra imprenditore e attività gestoria: di conseguenza, il compenso **non** potrebbe essere **dedotto**, in quanto l'attività svolta a tale titolo rientrerebbe in quella svolta dall'imprenditore e opererebbe quindi il disposto dell'art. 62, comma 2, del "vecchio" TUIR (ai sensi del quale sono in deducibili le somme dovute a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta nell'impresa, tra l'altro, dall'imprenditore).

Secondo la circolare in commento, la sentenza n. 24188/2006 intende sostenere unicamente l'**incompatibilità** della figura dell'**amministratore unico** di srl con la condizione di **lavoratore subordinato** alle dipendenze della società stessa, con la conseguente in deducibilità dei costi per le relative spese di lavoro dipendente sostenute. Infatti, l'indeducibilità sancita dall'art. 62, comma 2, del "vecchio" TUIR è (ovviamente) **limitata** ai **compensi** erogati dall'imprenditore a **se stesso**. In questo senso, in passato si era **già pronunciata** la ris. Agenzia delle Entrate 27 maggio 2002 n. 158.

Pertanto, sia nell'attuale che nel previgente impianto normativo, i compensi corrisposti dalle società (di persone e di capitali) agli amministratori (facenti parte di un organo collegiale o unici) sono **integralmente deducibili** in base al criterio di cassa.